



**Provincia della Spezia**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LO STAZIONAMENTO A TERRA DEI NATANTI  
“MARINA DI MANAROLA”**

Allegato alla Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2017

**Art. 1**  
***(Oggetto del Regolamento)***

**Art. 2**  
***(Presentazione richiesta)***

**Art. 3**  
***(Rilascio concessione)***

**Art. 4**  
***(Identificazione natanti)***

**Art. 5**  
***(Modalità di stazionamento a terra del natante)***

**Art. 6**  
***(Assegnazione dei posti natante in trasparenza)***

**Art. 7**  
***(Status del natante)***

**Art. 8**  
***(Posizionamento di dettaglio)***

**Art. 9**  
***(Area circostante il posto natante)***

**Art. 10**  
***(Schema planimetrico dei posti natante, singole dimensioni)***

**Art. 11**  
***(Uscite in mare)***

**Art. 12**  
***(Norme transitorie e di prima applicazione)***

**Art. 13**  
***(Sanzioni)***

## **Art. 1** **(Oggetto e finalità del Regolamento)**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle aree pubbliche destinate allo stazionamento a terra dei natanti a uso ricreativo e sportivo nella Marina di Manarola che, da tempo immemore, coronano la viabilità, le abitazioni e le attività produttive della "Marina" di Manarola.

Il presente regolamento ha il fine di contemperare le esigenze di sicurezza e decoro del centro storico con quelle di fruizione pubblica delle aree interessate per limitare/impedire ove possibile, da un lato, potenziali intralci e/o pericoli per il pubblico e/o privato transito sulla pubblica via ed agli immobili con accessi nei pressi di tali natanti e, dall'altro, evitare disparità di trattamento su situazioni che, se non proprio uguali, siano simili/analoghe.

Le occupazioni di suolo pubblico con i natanti sono da considerarsi un valore costitutivo per il territorio in relazione alle tradizioni di una comunità che si è da sempre rapportata con il mare e che oggi, insieme all'agricoltura, ha creato un contesto culturale e produttivo che ha come ritorno un richiamo turistico che deve essere incentivato ma che non può e non deve snaturarne le caratteristiche che vi hanno dato origine e che lo alimentano e che solo se rimarranno nel tempo con queste caratteristiche potranno dare prosperità alle future generazioni.

A Manarola vi è la necessità per la locale comunità di:

- contemperare le esigenze di sicurezza e di decoro del centro storico con quelle di fruizione pubblica delle aree interessate,
- ritenere le esigenze del transito e della sosta dei veicoli a motore a valle di Piazza Dario Capellini marginali e secondarie rispetto a quelle dello stazionamento dei natanti e della libera circolazione pedonale,
- preservare ed agevolare la presenza, a vista, dei natanti sul suolo pubblico a Manarola nei pressi del mare, presenza da considerarsi prioritaria rispetto ad altre occupazioni di suolo pubblico, anche con finalità di lucro, come quelle che a volte chiedono i singoli titolari delle attività commerciali e/o produttive, legittimamente esercitate, che traggono ragione di essere a Manarola proprio in funzione della presenza di detti natanti che caratterizzano un contesto unico al mondo,
- evitare disparità di trattamento su situazioni che, se non proprio uguali, siano simili/analoghe (situazioni che potenzialmente si creano in mancanza di regole predeterminate in relazione alle diverse valutazioni soggettive di vari funzionari/tecnici che si susseguono nel tempo a fare la istruttoria/i controlli),
- disciplinare, nel dettaglio, gli stazionamenti dei natanti di fronte e nei pressi agli accessi di private dimore e/o di attività commerciali, nonché nelle loro adiacenze onde limitare/impedire, ove possibile, potenziali intralci e/o pericoli per il pubblico e/o privato transito sulla pubblica via ed agli immobili,
- individuare modalità di controllo semplici ma probatorie sull'utilizzo in mare dei natanti.

Le aree pubbliche disciplinate sono, in particolare:

- Via Birolli,
- Via allo Scalo,
- Via di Corniglia - Campo del Rosso.

## Art. 2 (Presentazione richiesta)

Per il rilascio delle concessioni dovrà essere presentata apposita richiesta di occupazione suolo pubblico all'Amministrazione Comunale di Riomaggiore. Il Responsabile del procedimento, individuato con idonea deliberazione, procederà all'istruttoria e al rilascio della concessione.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune tra il 01 luglio ed il 30 settembre dell'anno precedente quello in cui si vorrebbe che avesse inizio la concessione.

La richiesta, redatta su apposita modulistica fornita dal Comune, dovrà contenere, come minimo:

- a) le generalità complete del richiedente, compresa la residenza, il codice fiscale, un recapito telefonico (meglio se cellulare) ed un indirizzo o e-mail (dovrà essere allegata una fotocopia di un idoneo documento di identità) - se il natante è in comproprietà vanno indicati, in un modulo a parte, tutti i comproprietari con la relativa quota di comproprietà (dovrà essere allegata una fotocopia di un idoneo documento di identità di ognuno dei comproprietari);
- b) la descrizione del tipo di natante (lancia/gozzo o altro - **si precisa che non sono concedibili occupazioni ai "gommoni" ed alle canoe**), le caratteristiche costruttive (legno/vetroresina/alluminio o altro) e le dimensioni dello stesso, cioè la lunghezza fuori tutto (f.t.) e larghezza del natante;
- c) la descrizione dell'eventuale motore (fuoribordo/entro bordo) del natante e le caratteristiche dello stesso (marca/matricola/potenza/anno di costruzione);
- d) l'eventuale sigla riportata sul natante (es. nome/numero o altro);
- e) 2 fotografie a colori del natante (una di fronte ed una di lato) debitamente firmata e datata dal richiedente;
- f) l'indicazione del periodo di utilizzo dell'area pubblica (annuale/stagionale occasionale o altro).

Nelle richieste di occupazione successive alla prima concessione saranno specificate solo le generalità complete del richiedente con la dichiarazione che gli altri dati non sono cambiati rispetto alla precedente richiesta (tale precedente richiesta deve essere individuata con la data di presentazione ed il n° di Protocollo).

Saranno prese in considerazione solo richieste relative a natanti di dimensioni e peso non superiori a:

- lunghezza f.t. = **4,10 m** (escluse le appendici amovibili di poppa che comunque non dovranno superare i 30 cm di lunghezza),
- larghezza al baglio massimo = metri **1,75 m**
- peso = **400 Kg** (cioè con un peso non superiore alla capacità del paranco attualmente installato).

Il carrello dovrà avere una lunghezza ed una larghezza contenuta rispetto a quella del natante, in modo da non creare intralcio.

Il carrello non ha, salvo diversa disposizione assunta con Delibera della Giunta Comunale, un numero identificativo mentre lo ha il natante.

**Art. 3**  
**(Rilascio concessione)**

La concessione sarà rilasciata esclusivamente ad una singola persona fisica (se il natante è in comproprietà tra i comproprietari deve essere individuata una persona che sarà il titolare delle concessione) ed ad uso privato.

La concessione sarà valida 5 anni (scade al 31/12 del quinto anno di validità).

Il pagamento del canone COSAP dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della concessione, ovvero dell'avviso di pagamento per i pagamenti successivi a quello di rilascio della stessa, secondo le modalità ivi indicate - le tariffe COSAP per questa tipologia di occupazione saranno determinate con apposito atto e prevenderanno il pagamento non sullo spazio realmente occupato ma sulla dimensione teorica del posto.

In caso di mancata effettuazione del pagamento, oltre alla revoca della concessione, saranno applicate le norme previste dal Regolamento COSAP.

E vietato l'uso dei natanti a titolo commerciale, turistico e/o per altri usi non riferibili a quelli privati (è quindi vietato concedere/locare a titolo gratuito o dietro corrispettivo a terzi il proprio natante per finalità commerciali ovvero connesse con un'attività commerciale/ricettiva).

La concessione potrà essere sospesa o revocata (ovvero potrà essere eliminato il posto natante) in qualsiasi momento, con atto motivato da interesse pubblico, dall'Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa vantare un danno da ciò, salvo chiedere la restituzione, pro quota, della COSAP, per il periodo di occupazione non fruito.

Il titolare della concessione di cui al comma precedente ha la priorità assoluta nella assegnazione di eventuali posti natante già liberi al momento della sospensione/revoca/eliminazione ovvero del primo che si libererà nei anni successivi.

**Art. 4**  
**(Identificazione natanti)**

Tutti i natanti, per stazionare a terra nello spazio loro assegnato, dovranno essere opportunamente censiti e numerati con un numero proprio identificativo che corrisponderà al numero della concessione, che è il medesimo del posteggio.

Il numero identificativo proprio del natante, in prima istanza, potrà essere autoprodotta ma poi sarà fornito, a seguito di un mero rimborso spese, direttamente dall'Amministrazione Comunale ed è onere della proprietà fissarlo correttamente sul natante.

Tale numero identificativo della concessione dovrà essere ben visibile (dalla pubblica via) sul natante nonché, qualora tale numero sia coperto dalla tenda o dal telo di protezione, sulla citata copertura durante lo stazionamento a terra.

**Art.5**  
**(Modalità di stazionamento a terra del natante)**

I natanti occupanti l'area in concessione dovranno essere collocati nello spazio a loro assegnato, coperti con tende o teli decorosi e sistemati in maniera da non creare danno e intralcio a cose e/o persone.

Durante lo stazionamento a terra dal natante dallo stesso dovranno essere rimossi:

- il motore, se ciò è ordinariamente possibile,
- gli scalmi, se ciò è ordinariamente possibile.

In ogni caso l'elica ed il piede motore dovranno essere adeguatamente protetti.

Durante lo stazionamento a terra del natante il motore, qualora rimosso dal natante, potrà essere collocato su idoneo cavalletto/trespole di sostegno e posizionato in una parte del posto natante non facilmente accessibile, se possibile in prossimità di un muro, ma senza toccarlo.

Durante lo stazionamento a terra del natante il motore, rimosso dal natante come organo di propulsione, potrà essere lasciato anche all'interno del natante, coperto dalla tenda o dal telo.

Durante lo stazionamento a terra dal natante il serbatoio del carburante potrà essere tenuto sullo stesso solo se omologato, con il tappo di rifornimento chiuso a chiave (ovvero collocato all'interno di un gavone chiuso a chiave): in ogni caso lo stesso dovrà contenere modiche quantità di carburante ed essere con lo sfiato aperto.

Durante lo stazionamento a terra dal natante non potranno, all'interno dello stesso, essere lasciati:

- il pescato ovvero residui dello stesso: i natanti non dovranno emanare "cattivi" odori,
- contenitori (taniche od altro) con del carburante, fatta eccezione per il serbatoio omologato ordinariamente previsto,
- reti ed attrezzature per la pesca.
- 

E' comunque vietato lasciare incustoditi sulle aree pubbliche motori marini, serbatoi di carburante, taniche di carburante, attrezzi da pesca ed ogni oggetto connesso con la pesca od il diporto ad eccezione di quanto indicato ai precedenti commi 4, 5 ed 6.

Potrà essere data in concessione onerosa ad una Associazione di Pescatori del luogo, che ne faccia richiesta, la possibilità di occupare del suolo pubblico nei pressi dei luoghi di stazionamento dei natanti per collocarvi (ovvero utilizzare se già ivi presenti) uno o più cavalletti/trespole collettivi (rastrelliere) per motori: le modalità di assegnazione e di utilizzo degli stessi saranno determinate dall'Associazione in autonomia - anche in questo caso dovranno essere garantite condizioni di sicurezza analoghe a quelle previste dal precedente comma 3.

Durante lo stazionamento a terra il carrello dovrà essere adeguatamente zeppato.

Durante la permanenza in acqua del natante il carrello sul quale il natante è normalmente trasportato e/o collocato durante lo stazionamento a terra, nonché il cavalletto/trespole di sostegno del motore dovranno essere ricoverati in un luogo privato o ricollocati nello spazio dato in concessione con le opportune cautele affinché gli stessi non creino intralcio o pericolo.

Oltre al natante, al carrello ed eventualmente il motore posizionato, su un idoneo cavalletto/trespolo di sostegno, nello spazio dato in concessione null'altro vi potrà essere collocato.

Lo spazio assegnato, il natante, il carrello e l'eventuale cavalletto/trespolo di sostegno del motore dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine secondo i normali canoni di decoro pubblico.

I natanti non potranno essere utilizzate come banco/base d'appoggio per esporre merci, cartelli pubblicitari od altro.

Relativamente alla manutenzione dei natanti sul posto natante assegnato, nonché sulle altre aree pubbliche, si rinvia ad apposita disciplina stabilita con Delibera di Giunta Comunale, resa esecutiva da una Ordinanza Dirigenziale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il natante, anche quando fuori acqua e con il motore rimosso, dovrà avere una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con dei massimali, franchigie e scoperti meglio individuati con atto della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale con il rilascio della concessione non assume alcun obbligo di custodia nei confronti del natante, del carrello e del cavalletto/trespolo di sostegno con o senza relativo motore, sia per atti involontari di terzi che vandalici o per furti, sia per danneggiamenti causati da eventi naturali - la custodia del natante, del carrello e del cavalletto/trespolo di sostegno con o senza relativo motore è a carico esclusivo della proprietà/concessionario.

## **Art. 6** **(Assegnazione dei posti natante in trasparenza)**

I posti natante disponibili verranno pubblicati annualmente, entro il 30 ottobre, all'Albo on Line del Comune; entro la medesima data verranno pubblicati i nominativi dei richiedenti.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chi è già titolare di analoga concessione all'interno del Comune di Riomaggiore.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chi ha un proprio familiare (cioè una persona inserita nel medesimo stato di famiglia anagrafico del richiedente) già titolare di analoga concessione all'interno del Comune di Riomaggiore.

Le richieste verranno evase in ordine di presentazione ed il richiedente potrà scegliere, compatibilmente con le misure del posto natante e del natante, il posto natante tra quelli disponibili.

Nel caso in cui le richieste di un posto natante, nelle aree individuate **dall'Art. 1**, eccedano numericamente la disponibilità dei posti natante verranno considerate prioritarie, in prima istanza, le richieste relative a natanti di proprietà (esclusiva o di almeno il 51% nel caso di comproprietà) di persone residenti nel Comune di Riomaggiore ed in seconda istanza le richieste relative a natanti di proprietà (esclusiva o di almeno il 51% nel caso di comproprietà) di persone non residenti nel Comune di Riomaggiore ma che siano proprietarie o comproprietarie di un immobile ad uso residenziale nel Comune di Riomaggiore.

I posti natante di cui al precedente comma 1 verranno assegnati annualmente, entro il 30 novembre di ogni anno, con la concessione di cui all'Art. 3 - l'elenco degli assegnatari sarà pubblicato all'Albo on Line del Comune.

Le richieste in eccedenza, una volta assegnati i posti natante, perderanno ogni valore.

Nel caso due concessionari abbiano l'esigenza di interscambiarsi i posti natante (ovviamente di dimensioni compatibili) possono farlo solo dopo avere presentato, in modo sincrono, una richiesta all'Ufficio Tributi e dallo stesso siano stati esplicitamente autorizzati (ognuno continua a mantenere la scadenza della concessione originaria) ovvero, in caso di inerzia dell'Ufficio in questione, sia maturato un silenzio superiore a sessanta giorni: in solo questo caso l'omessa risposta ad una richiesta concessoria di occupazione di suolo pubblico produce l'effetto del silenzio assenso.

Chi intende lasciare vuoto il posto natante per più di 30 giorni consecutivi deve darne notizia per iscritto all'Ufficio Tributi ed alla Polizia Municipale motivando tale situazione

### **Art. 7 (Status del natante)**

Qualora il Concessionario intenda sostituire il natante con un altro (con la medesima proprietà e di dimensioni compatibili con il posto natante concesso) dovrà preventivamente richiedere apposita ulteriore autorizzazione all'Amministrazione Comunale che risponderà entro 30 giorni.

La sostituzione di un natante esistente, potrà avvenire esclusivamente con un altro del tipo gozzo o lancia, conformemente alle tradizioni locali.

Qualora il natante sia venduto (o ceduto/acquisito ad altro titolo, anche successorio), ovvero nel caso di comproprietà ne siano vendute (o cedute/acquisite ad altro titolo, anche successorio) delle quote, di ciò il Concessionario deve dare comunicazione entro 30 giorni all'Ufficio Tributi.

Qualora cambi integralmente la proprietà del natante, ovvero il Concessionario ceda la sua quota di comproprietà e debba cambiare, pertanto, il titolare della concessione, la stessa, indipendentemente dalla data in cui avviene il passaggio decadrà automaticamente il 31/12 dell'anno in corso e per l'anno successivo dovrà essere presentata una nuova richiesta nei termini previsti dall'art. 2.

Qualora mortis causa cambi, dal 01 settembre al 31 dicembre, integralmente la proprietà del natante, ovvero debba cambiare il nominativo del titolare della concessione in essere, la stessa continua a mantenere i propri effetti (qualora sia in corso di validità) in capo al/ai legittimi eredi fino al 31/12 dell'anno successivo.

### **Art. 8 (Posizionamento di dettaglio)**

Il posizionamento di dettaglio del natante in loco verrà effettuato rispettando una marcatura al suolo sulla proiezione della chiglia del natante.

Il titolare della concessione dovrà rispettare tale marcatura (fatta con termini di vernice, con chiodi di metallo od in altro modo) ed allineare il natante alla stessa, rendendo univoco il posizionamento del natante all'interno della concessione assegnata.

**Art. 9**  
**(Area circostante il posto natante)**

Lo stazionamento a terra dei natanti dovrà garantire un sufficiente spazio di accesso alle abitazioni private, alle attività commerciali od ai cosiddetti fondi.

Si intende come garantito l'accesso quando rimane libero un corridoio di larghezza pari alla "luce" interna degli stipiti della porta di entrata/uscita delle abitazioni private, delle attività commerciali o dei cosiddetti fondi - tale corridoio potrà essere ortogonale alla parete ove è presente l'accesso od anche angolato, nel massimo di 30°.

Il posto natante potrà essere occupato da un solo natante.

E' possibile che i posti natante (nonché i relativi natanti) siano, sostanzialmente, a contatto tra di loro, limitando così, di fatto, il raggiungimento di muri senza luci o vedute, se invece sono presenti luci o vedute necessita il consenso esplicito degli aventi titolo.

I natanti, che vanno collocati all'interno del posto loro assegnato, possono tangere i bordi del posto loro assegnato ma non devono toccare le pareti perimetrali degli immobili circostanti (per evitare di provocare abrasioni e/o macchie): in via prudenziale devono rimanere distanti almeno 10 cm.

E' vietato al concessionario delimitare il posto natante in qualunque modo.

**Art. 10**  
**(Schema planimetrico dei posti natante e loro dimensioni)**

Al presente Regolamento è allegato uno schema planimetrico concernente la disposizione spaziale, numerata, dei posti natante.

In deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 9 possono essere previsti dei posti natante (identificati nel prospetto di cui all'ultimo comma del presente articolo con un /D) direttamente davanti agli accessi di abitazioni private, di attività commerciali o dei cosiddetti fondi solo nel caso che detti immobili siano nella piena disponibilità (autocertificata) del proprietario e di uno dei comproprietari del natante che ivi è allocato.

Eventuali modifiche, non temporanee, a detto schema planimetrico saranno approvate con Delibera della Giunta Comunale, sentita la Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Tributi.

Qualora si rendesse necessario eliminare, temporaneamente, uno o più posti natante per motivi di forza maggiore (a titolo esemplificativo si indica la necessità di utilizzare tale area pubblica quale superficie di sedime di cantieri edili o per manifestazioni pubbliche) l'Ufficio Tributi, sentita la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale, con proprio decreto, individua, se possibile, soluzioni "tampone".

I posti natante misurano, ordinariamente:

- tipo (A) metri 4,00 x 1,40,
- tipo (B) metri 4,00 x 1,60,
- tipo (C) metri 4,50 x 1,80.

Con Delibera della Giunta Comunale sarà approvato, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, un prospetto con abbinate ai posti natante le misure degli stessi;

### **Art. 11 (Uscite in mare)**

Al fine di mantenere la titolarità sulla concessione di stazionamento a terra rilasciata dalla scrivente Amministrazione Comunale si fa obbligo a ciascun Concessionario di effettuare almeno 5 uscite in mare, per almeno 6 ore cadauna, con il natante che ne è oggetto, nell'arco di un anno civile (dal 01/01 al 31/12).

I tempi di preavviso della comunicazione nonché le modalità di comunicazione e le percentuali minime di controllo da parte degli organi di Polizia (in primis la Polizia Municipale) saranno stabilite con delibera della Giunta Comunale.

Qualora si riscontrassero difformità con quanto comunicato, salvo comprovati motivi di forza maggiore, l'Ufficio Tributi ha facoltà di applicare le sospendere o revocare la concessione in analogia a quanto previsto dall'art. 13.

### **Art. 12 (Norme transitorie e di prima applicazione)**

La Giunta Comunale dovrà ratificare con specifica Delibera, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, su proposta del Consigliere delegato alle marine, l'elenco dei titolari di concessione in essere al 2014 con abbinato il numero del posteggio assegnato a tale concessionario al 31/01/2017.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento tutti gli aspiranti concessionari dovranno presentare apposita richiesta di concessione suolo pubblico, relativamente al posto natante, entro 30 giorni dalla esecutività dello stesso - chi ha avuto la concessione per l'anno 2014, se residente, avrà la priorità nelle assegnazioni fino al 31/12/2021.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento nella planimetria di cui al comma 1 dell'art. 10 vi potranno essere, al massimo, il 20%, arrotondato per difetto, dei posti natante con misure diverse da quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo per sanare (ad esaurimento) situazioni di sovradimensionalità/sottodimensionalità dei natanti che hanno avuto la concessione nel 2014 che, qualora sostituiti, dovranno rientrare nelle dimensioni massime previste nell'art. 2.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento saranno concedibili posti natante, solo nel area pubblica di Via di Corniglia - Campo del Rosso, ad un gommone ed a 5 canoe nella misura in cui questi natanti erano già titolari di concessione nel 2014.

**Art. 13**  
**(Verifiche e sanzioni)**

Gli Organi di Polizia potranno, di loro iniziativa senza nessuna comunicazione alla proprietà del natante ovvero al concessionario del posto natante, rimuovere il telo o la tenda di copertura del natante e procedere ad ispezione del natante e di tutte le parti a vista del medesimo, nonché di quelle chiuse, purché non sotto chiave.

Le procedure sanzionatorie sono quelle previste dalla L. n° 689/1981.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento saranno punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 250,00.

L'Autorità competente a ricevere i ricorsi e ad emettere le Ordinanze Ingiunzione è il Responsabile dell'Ufficio Tributi, il quale ha facoltà di richiedere idonea istruttoria agli Uffici comunali per quanto di loro competenza.

Gli introiti saranno incamerati nel Bilancio dell'Amministrazione Comunale.

La non osservanza delle norme del presente Regolamento, oltre alle eventuali responsabilità civili e penali dei trasgressori ed all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, darà facoltà all'Ufficio Tributi di sospendere la concessione per un massimo di 6 mesi.

Nel caso di reiterazione delle violazioni la concessione potrà essere revocata dall'Ufficio Tributi e non sarà rilasciabile alla medesima persona fisica, nonché per il medesimo natante, per 3 anni.